



REGIONE VENETO

Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile  
L.R. 28 Gennaio 1991, n. 8

## IL COMITATO ESECUTIVO DELL'ENTE PARCO REGIONALE DEL FIUME SILE

NICOLA TORRESAN	Presidente
ARTURO PIZZOLON	Vice Presidente
ARMANDO MARANGON	
CLAUDIO MORO	
RUGGERO SARTORATO	

Deliberazione n. 11 del 11 marzo 2015


**OGGETTO:** POR (Programma operativo regionale) – Parte F.E.S.R. (Fondo europeo sviluppo regionale) 2007 - 2013 – Azione 4.3.1. "Realizzazione di piste ciclabili in aree di pregio ambientale e in ambito urbano". Realizzazione del progetto "Girasile: la Greenway del Parco del Sile". Dichiarazione di Pubblica Utilità su ulteriori aree espropriate a seguito della perizia suppletiva e di variante n. 1.

Premesso che con deliberazione del Comitato Esecutivo dell'Ente n. 8 del 18/04/2013 e n. 14 del 19.06.2013 veniva rispettivamente approvato il progetto definitivo integrato dell'opera in oggetto indicata e rettificato parte del teso relativo alla controdeduzione della ditta Donadello Danilo e Luciano, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità;

Premesso che nel Programma Triennale di questo Ente, approvato con deliberazione del Consiglio n. 5 del 22.03.2012, esecutiva, è stata inserita la realizzazione dell'intervento denominato "POR (Programma operativo regionale) – Parte F.E.S.R. (Fondo Europeo sviluppo regionale) 2007 – 2013 – Azione 4.3.1. "Realizzazione di piste ciclabili in aree di pregio ambientale e in ambito urbano". Realizzazione del progetto "Girasile: la Greenway del Parco del Sile";

Rilevato che il predetto intervento risulta finanziato con fondi dell'Unione Europea, tramite regia regionale, e con la partecipazione, nella misura del 20% dell'Ente Parco del Sile e dei *partners*: Provincia di Treviso, Comuni di Casale sul Sile, Treviso, e Roncade;

Visto che, con determinazione del Direttore n. 119 del 12.12.2013, a seguito della revoca in via di autotutela dell'aggiudicazione disposta con provvedimento n. 89 del 12.09.2013 al concorrente primo classificato, si è proceduto all'aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi al R.T. fra Brussi Costruzioni srl di Nervesa della Battaglia (TV) (in qualità di Capogruppo), Brenelli Costruzioni srl di Prata di Pordenone (PN) (Mandante), Mazzon srl di Sacile (PN) (Mandante), Romano Dino srl di Casale sul Sile (TV) (Mandante), secondo classificato nella graduatoria finale, per il prezzo di netti Euro 2.156.265,12, comprensivo di Euro 50.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a



REGIONE VENETO

Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile

L.R. 28 Gennaio 1991, n. 8

ribasso;

Preso atto del contratto d'appalto Rep. n. 55 stipulato in data 19.05.2014 per l'importo di netti Euro 2.378.300,01 determinato in base:

- all'importo netto per lavori di Euro 2.106.265,12;
- all'importo di Euro 50.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- al riconoscimento della somma di Euro 194.064,30 calcolata secondo i criteri previsti dall'art. 145 del D.P.R. 207/2010 in tema di premio di accelerazione, a titolo di maggior spese da sostenere per dare ultimata l'opera di cui al presente appalto nel minor tempo possibile (rispetto al progetto originario) rideterminato in giorni 310 naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna degli stessi
- alla somma di Euro 27.970,89 di spese per la progettazione esecutiva, oltre oneri fiscali e previdenziali.

Considerato che con determinazione del Direttore n. 43 del 26.02.2015 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1 redatta in febbraio 2015 dal Direttore dei Lavori per un maggior importo di contratto di netti Euro .314.000,00 (di cui € 307.000,00 per lavori ed Euro 7.000,00 per oneri per la sicurezza) oltre IVA 10% per complessivi Euro **345.400,00**;

Considerato che per l'esecuzione dei suddetti lavori è emersa la necessità di occupare maggiori aree rispetto a quanto a suo tempo espropriato;

Visto il nuovo Piano Particellare degli espropri delle maggiori aree datato dicembre 2014;

Preso atto che con raccomandate A.R. del 12.12.2014 prot. nn. 4091-4092-4094-4095-4096-4097-4098, le ditte interessate dalla nuova procedura espropriativa sono state avvisate dell'avvio al procedimento espropriativo teso all'approvazione della perizia di variante dell'opera ai fini della dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 16 commi 4 e 6 del D.P.R. 327/2001 e che sono state avvisate, altresì del deposito atti di cui all'art. 16 del succitato D.P.R. 327/2001;

Rilevato che, sulla base degli avvisi di avvio del procedimento sopracitati, è pervenuta la seguente osservazione:

**OSSERVAZIONE N. 1:** PAVAN SERGIO nato il 30.06.1934 proprietario del map. 1021 fg. 19 in Comune di Casale sul Sile.

- NOTA DEL 22.01.2015: la ditta formula quanto segue:

"- Innanzitutto non si comprende come mai, sebbene il fondo sia stato frazionato in data 22/07/2013 con atto n. 2013/158459 e quindi siano stati attribuiti ai mappali derivanti dal frazionamento numeri nuovi, la notifica di esproprio di rifaccia a un numero mappale oramai non più esistente. Dal tipo di frazionamento risulta infatti che il mappale 811 originario sia stato suddiviso in:

Mappale ante	Mappale post	Sup mq
811 a	1019	9980
811 b	1020	401
811 c	1021	220
811 d	1022	360

Incrociando i dati e le mappe risulterebbe quindi che il mappale oggetto di nuovo esproprio non



REGIONE VENETO

**Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile**

L.R. 28 Gennaio 1991, n. 8

sarebbe più il numero 811 ma bensì il 1019 e di questo si chiede riscontro all'Ente in indirizzo.

- Inoltre confrontando l'estratto di mappa trasmesso col frazionamento, con il disegno allegato alla Vs comunicazione sopraccitata, risulterebbe che dalla realizzazione della nuova viabilità si andrebbe a creare un reliquato lato est di dimensioni e conformazione ben maggiori rispetto a quello individuato dal mappale 1021 (ex 811 c).

Stante quanto sopra esposto si osserva che:

- L'estratto del progetto inviato non rispecchia i frazionamenti fatti e pertanto si chiedono chiarimenti rispetto alla evidente difformità

- Qualora il progetto esecutivo corrispondesse all'estratto trasmesso si chiede di quantificare la superficie del terreno di proprietà dello scrivente che si andrebbe a trovare a nord est della nuova viabilità in costruzione individuata sull'elaborato col n. 811 c

- La superficie individuata col mappale 811 c risulta interclusa e priva di accesso se non tramite attraversamento della nuova viabilità in costruzione, risulta altresì avere una conformazione disagiata per potersi fare qualsiasi tipo di coltivazione, pertanto si chiede venga compresa nell'espropriazione

A tergo di quanto sopra esposto si comunica che lo scrivente è diretto coltivatore dei fondi oggetto d'esproprio.

Lo scrivente inoltre, sentito il parere del Dr. Agronomo Claudio Manente consulente aziendale, fa presente che la realizzazione della nuova viabilità oltre che a provocare i danni che sono ben noti provocherà ai fondi residui un danno indiretto molto significativo, in quanto viene inibita la possibilità di poter irrigare le superfici coltivate.

Si auspica che l'Ente in indirizzo in fase di quantificazione del quantum da corrispondere per l'esproprio tenga presente anche di questo fattore

Tanto si doveva in riferimento alla Vs comunicazione inviatami si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti Distinti saluti".

#### **CONTRODEDUZIONE OSSERVAZIONE N. 1**

L'avvio del procedimento espropriativo relativo alla variante in argomento riguarda il map. 1019 ex 811a. In tale circostanza per mero errore materiale è stato utilizzato un estratto di mappa non aggiornato e pertanto si deve fare riferimento alla planimetria catastale aggiornata, che la ditta ha allegato alle osservazioni.

L'acquisizione del mappale 1021 non rientra nella perizia di variante in argomento; infatti con nota del 10/03/2014 prot. 793 si trasmetteva al signor Pavan il ricalcolo delle indennità di esproprio che, tra l'altro, prevedeva un'indennità di deprezzamento del fondo residuo interessante anche il mapp. 1021. Successivamente, con nota n. 1122 del 07/04/2014 il signor Pavan accettava senza riserva alcuna l'indennità rideterminata. Per tali motivazioni la richiesta di acquisizione del mappale non può essere accolta.

L'accessibilità al mapp. 1021 potrà avvenire attraversando il sedime della pista ciclabile. In merito alla possibilità di attingere l'acqua dal fiume Sile, per scopi irrigui, la ditta, nelle osservazioni presentate all'avvio del procedimento propedeutico all'approvazione del progetto definitivo, non ha sollevato alcuna obiezione, né trasmesso a questo Ente documentazione relativa ad autorizzazioni rilasciate dal Genio Civile di Treviso. Si ricorda che l'Ente espropriante è tenuto a ripristinare eventuali manufatti presenti al momento dell'esecuzione del decreto di esproprio, nonché a ripristinare eventuali "diritti acquisiti".

Per quanto sopra esposto, qualora il signor Pavan intendesse attingere dalle acque del fiume Sile per scopi irrigui, dovrà procedere, a propria cura e spese, alla posa di una condotta, sotto il sedime della pista ciclabile, previa autorizzazione dell'Ente Parco e del Genio Civile di Treviso.



REGIONE VENETO

Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile

L.R. 28 Gennaio 1991. n. 8

Considerato:

- che le maggiori aree da espropriare ricadono all'interno delle fasce di rispetto stradale previste dal P.R.G. del Comune di Roncade e, pertanto, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.P.R. 327/2001, non è richiesta nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio trattandosi di variante in corso d'opera;

- che per le maggiori aree da espropriare ricadenti nel proprio territorio, il Comune di Casale sul Sile con deliberazione del Consiglio n. 55 del 27.11.2014 si è espresso favorevolmente alla deroga allo strumento urbanistico, ai sensi dell'art. 24 comma 2 ter della L.R. 27/2003, per consentire la realizzazione del percorso in variante al progetto esecutivo della "Greenway" come indicato nelle specifiche tavv. della perizia in parola,

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, di dichiarare la pubblica utilità sulle aree indicate nel nuovo Piano Particellare degli espropri datato novembre 2014 ed oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 16, comma 14, del D.P.R. 327/2001;

Accertato che le somme complessivamente necessarie all'acquisizione delle maggiori aree da espropriare ammontano a presunti € 5.161,20 oltre ad € 5.500,00 per imposte di registro, ipotecarie e catastali, che trovano copertura finanziaria all'interno del quadro economico di spesa approvato in perizia, rispettivamente alla voce B 5) "Indennità espropriative." e B 6) "imposte catastali";

Tutto ciò premesso e considerato,

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,

#### **DELIBERA**

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il nuovo piano particellare d'esproprio, che fa parte integrante del presente atto, redatto dall' Arch. Alessandro Lillo, con il supporto dell'Arch. Eddo Vanzo, in data novembre 2014 relativamente alle maggiori aree da occupare per la realizzazione dei tratti di pista ciclabile in variante nei Comuni di Casale sul Sile e Roncade;

3) di dare atto che le maggiori aree di esproprio, rispetto al piano particellare d'esproprio approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo dell'Ente n. 8 del 18/04/2013 e n. 14 del 19.06.2013, ricadono all'interno delle fasce di rispetto stradale previste dal P.R.G. del Comune di Roncade e sono individuate nella planimetria depositata agli atti, che è parte integrante della presente deliberazione, anche se non allegata;

4) di dare atto che per le maggiori aree di esproprio ricadenti nel territorio del Comune di Casale sul Sile, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 55 del 27.11.2014 si è espresso favorevolmente alla deroga allo strumento urbanistico, ai sensi dell'art. 24 comma 2 ter della L.R. 27/2003;

5) di dare atto che le ditte interessate dalle maggiori occupazioni sono state avvisate e che nei termini indicati nelle raccomandate A.R. del 12.12.2014 è pervenuta n. 1 osservazione della ditta Pavan Sergio di Casale sul Sile;

6) di approvare la controdeduzione, formulata nel testo in premessa, all'osservazione prodotta dalla sopracitata ditta interessata a seguito della procedura espropriativa diretta all'acquisizione delle maggiori aree necessarie all'esecuzione dei lavori di perizia;



REGIONE VENETO

**Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile**

L.R. 28 Gennaio 1991, n. 8

7) di dichiarare, per le motivazioni esposte in premessa, la pubblica utilità sulle maggiori aree da espropriare indicate nel piano particellare di esproprio datato novembre 2014;

8) di stabilire che le operazioni espropriative potranno compiersi, con l'esecuzione del decreto di esproprio, entro il medesimo termine indicato nella precedente deliberazione di pubblica utilità del Comitato Esecutivo dell'Ente n. 8 del del 18/04/2013;

9) di dare atto che la spesa per le indennità relative alle maggiori aree espropriate ammontano a € 5.161,20 e l'importo per imposte di registro ammonta a € 5.500,00 e trovano capienza all'interno del quadro economico approvato in perizia, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione rispettivamente alle voci 5) "indennità espropriative" e 6) "Imposte catastali e registrazione decreti";

10) di incaricare il Direttore dell'Ente, o in assenza di esso, la figura apicale all'esecuzione del presente provvedimento;

11) di dare atto che la presente deliberazione è soggetta a controllo della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53;

12) di pubblicare la presente deliberazione sul sito dell'Ente Parco Regionale del Fiume Sile.

**IL PRESIDENTE**

F.to Nicola Torresan

**IL SEGRETARIO**

F.to dr. Arturo Pizzolon